



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale*



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328  
e-mail: [direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it](mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it) - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. AOODRFR-12219

Trieste, 4 ottobre 2011

e-mail

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  
e dei Circoli Didattici della regione. Loro sedi

Oggetto: Uscita autonoma alunni scuola primaria. Sintesi normativa e giurisprudenziale.

Fermo il principio imprescindibile dell'autonomia scolastica, sul tema dell'uscita autonoma questo Ufficio, nel richiamare interamente gli interventi dell'Avv. Lorenzo Capaldo e dell'Avv. Laura Paolucci e con riferimento alla specifica responsabilità del Dirigente Scolastico, precisa quanto segue.

Con l'accoglimento della domanda di iscrizione, la Scuola assume l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso. L'obbligo di vigilanza gravante sull'istituzione scolastica permane a carico di questa per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni le sono affidati e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricate.

In via generale si osserva che fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo, che si ribadisce fa capo in via preminente al personale docente è anche del personale A.T.A.; mentre gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno capo al Dirigente Scolastico. Conseguentemente fra i compiti del Capo d'Istituto si riscontrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici. Sotto quest'ultimo aspetto il DS è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

La responsabilità ex art. 2043 c.c. risulta ascrivibile al Dirigente Scolastico sia per carenze organizzative al medesimo imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato afflusso o deflusso degli studenti in ingresso ed in uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense e così via, ovvero, ex art. 2051 c.c., ove non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno al personale che opera nella Scuola, agli alunni, ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale*



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328  
e-mail: [direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it](mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it) - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

La violazione delle norme di diritto comune e contrattuali sopra richiamate espone l'Istituzione Scolastica a diretta responsabilità. Tuttavia, considerato il rapporto di immedesimazione organica che lega l'Amministrazione ai propri dipendenti, l'Amministrazione stessa viene chiamata a rispondere, salva azione di regresso, ove venga accertato dolo o colpa grave di chi abbia direttamente cagionato l'evento dannoso.

Con riferimento alle eventuali esimenti, sulla base della giurisprudenza costante e della dottrina prevalente è da escludere l'adozione di disposizioni interne all'Istituto scolastico dirette a richiedere ai genitori degli alunni l'"autorizzazione" al rientro a casa di questi da soli, ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne, il rango costituzionale del diritto all'integrità fisica dell'alunno determina che il diritto medesimo sia lesa dall'inadempimento dell'obbligo di vigilanza, rendendo nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1229, 2° c. Cod.civ. Conseguentemente l'istituto o il suo incaricato, hanno il dovere di sorveglianza al fine di tutelare l'incolumità del minore, perciò, non può essere esentato da questo dovere da disposizioni impartite dai genitori che siano potenzialmente pregiudizievoli per l'incolumità essendo l'incolumità un diritto indisponibile. È importante sottolineare che la tutela riguarda l'integrità psico-fisica del minore e l'obbligo attiene ai mezzi e non al risultato. Va evidenziato, altresì, che il dovere di vigilanza in esame va qualificato come relativo, non come assoluto, dovendosi commisurare all'età e al grado di maturazione del soggetto sorvegliato, e la prova liberatoria è rintracciabile proprio nelle cautele poste in essere per prevenire i rischi prevedibili, non in generiche "liberatorie" firmate dai genitori.

Per cui, al di là del contesto normativo all'interno del quale si colloca la questione della responsabilità, una strategia che consenta di contemperare le esigenze di tutela dell'integrità fisica e l'educazione all'autonomia, sta nell'approntare cautele di tipo organizzativo per la prevenzione dei rischi, che devono essere conosciute e seguite da tutti gli operatori scolastici, ma soprattutto devono essere condivise con i genitori, così come le norme che regolano la complessa tematica della responsabilità e l'orientamento della giurisprudenza.

La Cassazione civile ha più volte sottolineato che il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048 Cod.civ. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto". Il dovere della Scuola di vigilare richiede un controllo affinché il minore non venga a trovarsi in situazione di pericolo, con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità, dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad essa non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti delle responsabilità dell'Istituto le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità dello stesso.

Ne consegue che la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, debba essere operata esclusivamente dalla Istituzione Scolastica e non anche dai genitori, ove si consideri che proprio per la



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale*



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328  
e-mail: [direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it](mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it) - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

relatività di tale obbligo, non vi siano modalità predefinite ed universalmente valide. Ne consegue che le Istituzioni Scolastiche che insistono su un medesimo Comune, con plessi in differenti quartieri, o località periferiche, adotteranno soluzioni differenti, valutando caso per caso, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e legittime le soluzioni organizzative differenziate, in considerazione dell'età degli alunni secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione.

Quel che rileva è che invece le modalità prescelte vengano formalizzate e portate a conoscenza delle famiglie a cui saranno illustrate le ragioni delle decisioni adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi, la cui responsabilità incombe sull'Istituzione Scolastica. In tal senso deve essere inteso il significato autentico dei concetti di "vigilanza effettiva o potenziale".

In particolare nella "valutazione di fattibilità" dell'uscita autonoma da scuola, i rischi connessi al rientro a casa di alunni non accompagnati vanno considerati alla luce di alcuni fattori sui quali basare le scelte organizzative per mettere in atto le cautele: l'età, il contesto territoriale e quello ambientale, oltre alla presenza di interventi specifici di tipo educativo (i vari progetti "Conosci la Tua Città", "Vivi il centro a piedi" "A scuola in bici", "Strade sicure" ecc.). Tutti le soluzioni che rendono concretizzabile questo discorso sono da ricercarsi nella messa in atto di strategie organizzative e progettuali, basate su compiti e raccomandazioni conosciute e condivise con la famiglia, *in primis*, e con gli enti locali. È fondamentale che vi sia una sinergia operativa in progetti di questo tipo con partecipazione dell'Amministrazione Comunale e in particolare della Polizia Municipale, o altri enti e istituzioni che già collaborano con la scuola per le tematiche della sicurezza, es. Protezione Civile e che tutto sia disciplinato dal Regolamento di Istituto.

A fronte di possibili obiezioni dei genitori, al di là di quanto giuridicamente rappresentato sull'indisponibilità del diritto all'incolumità, per puro scrupolo, si fa rilevare che l'opzione educativa tesa a favorire e rafforzare fin dall'età scolare il grado di autonomia del minore può essere dispiegata in tutti i variegati aspetti di vita e di relazione del bambino, che non riguardano il limitatissimo segmento dell'uscita dalla scuola, ed eventualmente quella minima recessività che consegue al conformarsi a precisi obblighi di legge generatori di specifiche responsabilità civili e penali a carico della pubblica istituzione, non va certo a pregiudicare in maniera apprezzabile una strategia educativa complessiva, né a causare un pregiudizio irreparabile (Tribunale di Trieste – Sez. Civile – Ord. Collegiale in sede di reclamo 2/12/2010).

*il Direttore Generale*

F.to Daniela Beltrame